

Sentenza del 29/11/2023 n. 33135 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La "F.Ili A.A. di B.B. & C. Snc " ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento, nonché dei sottesi cartella di pagamento e avviso di accertamento per tributi erariali, nella misura di Euro 18.221,49, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "Riscossione Sicilia S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2015, n. 2317/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che gli eventuali vizi della notifica non comportassero l'invalidità dell'intimazione di pagamento, che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente e che l'intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione alla prodromica cartella di pagamento.

3. La "Riscossione Sicilia S.p.A." ha resistito con controricorso.

4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo per la prima volta il passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto, la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento era stata annullata.

Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato ad undici motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 11 , comma 2, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'agente della riscossione si fosse ritualmente costituito nel giudizio di appello mediante difensore del libero foro, senza una specifica nomina dell'organo deliberante.

1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , art. 39 e art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'obbligo per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore.

1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 24 e art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a mezzo di memorie illustrative depositate nel giudizio di primo grado, le cui argomentazioni erano state riprodotte nell'atto di appello, la contribuente avesse tardivamente proposto motivi aggiunti rispetto a quelli dedotti col ricorso originario, dei quali essi costituivano, in realtà, una mera specificazione.

1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 1, lett. a, art. 156 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i motivi di appello circa i vizi di notifica dell'avviso di accertamento fossero inammissibili, essendo precluse le rispettive doglianze dalla definitività della successiva cartella di pagamento, che era stata regolarmente notificata alla contribuente.

1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 1, lett. a e comma 3 e art. 21 , comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , artt. 12 e 25 , artt. 100 e 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello circa i vizi di notifica dell'avviso di accertamento, essendosi limitato a dichiararne l'inammissibilità per l'omessa impugnazione della cartella di pagamento.

1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 , art. 26 , comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 , art. 2697 c.c., artt. 112 e 156 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell'intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità.

1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 , della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 e art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione agli interessi moratori e alle spese accessorie della riscossione.

1.8 Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 , art. 4 , commi 1 e 5, della L. 20 novembre 1982, n. 890 , artt. 3 e 4 , art. 156 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell'intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità, senza tener conto che l'omessa notifica della cartella di pagamento costituiva vizio proprio dell'intimazione di pagamento, la cui impugnazione tempestiva non poteva comportarne la sanatoria.

1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 , 148 e 156 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inesistente notifica della cartella di pagamento per l'omessa identificazione dell'agente notificatore.

1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 22 , comma 5, artt. 2712 e 2719 c.c., art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato omissso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure con riguardo alla limitazione dell'ordine di esibizione alla sola relata di notifica della cartella di pagamento, senza comprendere la stessa cartella di pagamento.

1.11 Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60 , art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere stato omissso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l'inesistenza della potestà certificatoria dell'agente della riscossione in ordine alla conformità all'originale delle copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti.

2. Preliminarmente, si deve rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno, che la ricorrente ha proposto per la prima volta nel corso del presente procedimento con la memoria ex art. 378 c.p.c., ancorchè l'irrevocabilità della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016 (e prodotta in copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato), sia intervenuta ben prima - oltre che della proposizione del ricorso per cassazione - della stessa celebrazione dell'udienza di discussione dinanzi al giudice di appello (24 settembre 2018).

2.1 Invero, è pacifico che il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purchè, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11112 ; Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2017, n. 24531 ; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2018, n. 7633 ; Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2019, n. 4420 ; Cass., Sez. 5, Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, n. 31950 ; Cass., Sez. 5, 22 novembre 2021, n. 35920 ; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2022, n. 24731 ; Cass., Sez. 5, 1 settembre 2022, n. 25758 ; Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2023, n. 1012 ; Cass., Sez. 5, 28 luglio 2023, n. 22979).

Peraltro, un recente arresto di questa Corte ha precisato - con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede - che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini: Cass., Sez. 5, 2 settembre 2022, n. 25863 ; nello stesso senso: Cass., Sez. 5, 16 gennaio 2023, n. 1012).

A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: "E' pur vero che, in ragione del richiamo all' art. 276 c.p.c., l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del

giudice che l'ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l'eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data della deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (...) La soluzione accolta trova conforto nella ulteriore disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 35 , comma 2 il quale prevede che il rinvio della deliberazione "quando ne ricorrano i motivi" debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente la possibilità di una rinnovazione della deliberazione in epoca successiva. Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale. Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini della decisione, non esiste alcun diritto delle parti, dopo che le stesse nell'udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163). La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima dell'inizio della relazione, l'ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916 , Cass. 31/05/2019 n. 14883). La data della deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endoprocessuale della parte" (Cass., Sez. 5, 2 settembre 2022, n. 25863).

2.2 Nella specie, considerando la data di pubblicazione della sentenza richiamata (29 luglio 2016) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica, con il prolungamento della sospensione feriale dei termini dall'1 agosto 2016 al 31 agosto 2016 L. 7 ottobre 1969, n. 742 , ex art. 1 nel testo novellato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , art. 16 , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), la formazione del giudicato esterno risaliva all'1 marzo 2017, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora pervenuto all'udienza di discussione. Per cui, l'eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l'udienza di discussione del 25 settembre 2019.

3. Ciò posto, il primo motivo è infondato.

3.1 Come è noto, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 1 , commi 1, 2 e 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , ha stabilito che: "1. A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , art. 3 , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 , art. 62 è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. (...) 8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 , art. 43 . L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al

tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 11 , comma 2, e successive modificazioni".

3.2 La successiva norma di interpretazione autentica del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , art. 4-nonies , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 , ha previsto che: "Il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'art. 43, comma 4, del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 , si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".

3.3 Inoltre, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 11 , comma 2, nel testo novellato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 , art. 9 , comma 1, lett. d, n. 1: "2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato").

3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il richiamo, operato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 1 , comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 11 , comma 2, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 1 , comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 novembre 2019, n. 32241; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2021, n. 5052 ; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9970 ; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3346); detta soluzione interpretativa è stata ritenuta conforme al Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle entrate - Riscossione proprio in forza del disposto del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 1 , comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , secondo cui, in subiecta materia: "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie". Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933 , art. 43 , comma 4 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di

carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso" (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019, n. 30008).

3.5 In linea con tale indirizzo, si può, dunque, ritenere che il testo novellato del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 11 , comma 2, estendendo l'inalienabilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, anche all'"agente della riscossione", il quale, quindi, nel giudizio di merito deve costituirsi direttamente e non può farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione, è riferito esclusivamente all'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossione, ma non è applicabile alle società private (ancorché a partecipazione pubblica), come la "Riscossione Sicilia S.p.A.", che (a differenza di quelle, ormai sciolte, del "Gruppo Equitalia") continuano a svolgere autonomamente il servizio di riscossione dei tributi e non hanno la possibilità di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato.

3.6 In seguito, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , art. 76 , commi 1, 2 e 4, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto che: "1. In attuazione delle previsioni di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178 , art. 1 , comma 1090, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia Spa è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1 ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla L.R. Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 , l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui alla L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 , art. 2 , comma 2, della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data al D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , art. 3 , comma 29-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 le parole ",relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima," e le parole ", con riferimento alle predette entrate," sono soppresse. (...) 4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ".

3.7 Dunque, essendo ancora giuridicamente esistente e vitale al momento dell'instaurazione del procedimento di appello (nell'anno 2015), la "Riscossione Sicilia S.p.A." poteva costituirsi - anche in assenza di una specifica deliberazione dell'organo amministrativo - a mezzo di un difensore del libero foro, il cui mandato doveva considerarsi valido ed efficace anche dopo l'instaurazione del procedimento per cassazione (nell'anno 2019).

3.8 Invero, anche per la "Riscossione Sicilia S.p.A." (in termini: Cass., Sez. 5, 9 marzo 2023, n. 7044), si può richiamare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, per effetto del principio

della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l' art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione "Equitalia S.p.A." e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , non privano il difensore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (in termini: Cass. Sez. 5, 3 gennaio 2022, n. 3312; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2022, n. 14717 ; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365).

3.9 Peraltro, sebbene non si evinca dalla sentenza impugnata che la contribuente avesse eccepito nel giudizio di appello il difetto di rappresentanza tecnica dell'agente della riscossione, non può escludersi che la questione - di cui è pacifica la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5770 ; Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7056) - possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante la proposizione di un motivo del ricorso per cassazione allo scopo di sollecitarne la delibazione officiosa.

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1 Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha effettivamente tralasciato di vagliare (senza nemmeno farne menzione nell'esposizione degli antefatti processuali) l'eccezione concernente la mancata chiamata in causa dell'ente impositore nel giudizio di prime cure, il cui tenore letterale - in rigoroso ossequio al canone dell'autosufficienza - è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (pagine 6 - 8).

4.2 Per cui, una volta accertata l'omessa pronuncia, il collegio è in grado di scrutinare la regolarità del contraddittorio sulla scorta delle risultanze processuali, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

4.3 Invero, è ormai pacifico che la Corte di cassazione possa decidere la causa nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all' art. 112 c.p.c.), il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, purchè non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2017, n. 24866 ; Cass., Sez. 5, 8 giugno 2021, n. 15866 ; Cass., Sez. 5, 4 novembre 2022, n. 32511).

4.4 Come si è detto, la censura attinge la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello, col quale si lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare all'agente della riscossione l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.

4.5 Invero, l'indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro,

fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

4.6 In applicazione di tale orientamento, si è tra l'altro affermato (Cass., Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10528 ; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685 ; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238 ; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092 ; Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955 ; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6422 ; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 16983 ; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22756 ; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2022, n. 37498 ; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2023, n. 27227).

4.7 Ne consegue che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione non inficia la regolarità del procedimento, nè mina la validità della sentenza impugnata.

5. Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

5.1 Secondo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 24 , commi 2, 3 e 4: "2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3".

5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 32, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento

dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 24 , comma 2 (Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2014, n. 22662 ; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2018, n. 19616 ; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2020, n. 26313 ; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021, n. 14206 ; Cass., Sez. 5, 18 novembre 2022, n. 34013 ; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2023, n. 9832); per cui, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 24, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (tra le tante: Cass., Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15051 ; Cass., Sez. 6-5, 13 aprile 2017, n. 9637 ; Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2020, n. 4082 ; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2023, n. 9832).

5.3 Stando al tenore della doglianza, la memoria illustrativa era consistita nella "mera specificazione dei motivi già esplicitati nel ricorso, della mancata previa notifica dell'atto prodromico", per cui "non sarebbe (stata) necessaria la loro deduzione attraverso la formulazione di motivi aggiunti".

5.4. Tuttavia, il mezzo si limita a contenere la trascrizione comparata di sintetiche rubriche dei motivi dedotti nel ricorso originario e nella memoria illustrativa (con la sommaria enunciazione dei vizi censurati), senza riprodurre il testo letterale delle argomentazioni ivi contenute, precludendo in tal modo al collegio la verifica della loro sovrapponibilità e coincidenza, per cui ne è evidente la carenza sotto il profilo dell'autosufficienza.

5.5 Ad ogni modo, anche a volerne ipotizzare la corretta formulazione sul piano esplicativo, il mezzo si risolve nella mera pretesa ad una specifica motivazione da parte del giudice del gravame sulle lagnanze contenute nella memoria depositata nel giudizio di primo grado e replicate nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado, senza l'ulteriore prospettazione di un qualche pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, là dove è pacifico che la denuncia di vizi fondati sulla presunta violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della denunciata violazione; con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26831 ; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2020, n. 10955 ; Cass., Sez. 6-5, 21 settembre 2021, n. 25580 ; Cass., Sez. 5, 1 marzo 2022, n. 6630 ; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2022, n. 22546 ; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2023, n. 26435).

6. Il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, l'ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l'undicesimo motivo - la cui concatenazione logico-giuridica consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento - sono infondati.

6.1 Sindacando la regolarità delle notifiche relative ai singoli atti della sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha accertato che la cartella di pagamento n. (Omissis) - prodromica all'intimazione di pagamento n. (Omissis) - era stata notificata alla contribuente dal messo notificatore il 26 maggio 2011 mediante consegna a C.C., che aveva sottoscritto per ricezione, e che la comunicazione di avvenuta notifica era stata inviata alla contribuente con lettera raccomandata A.R. spedita il 9 giugno 2011 ed era stata consegnata alla medesima C.C., che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento. A suo dire, "per eccepire ritualmente, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 24 , comma 2, l'irregolarità o la nullità della notifica della cartella di pagamento in contestazione, quale risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da Riscossione Sicilia Spa la ricorrente avrebbe dovuto integrare i motivi dell'originario ricorso mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 stesso D.Lgs., nel rispetto dei successivi art. 20, commi 1 e 2, art. 22, commi 1, 2, 3 e 5; e art. 23, comma 3. Tale adempimento non è stato assolto dalla contribuente, la quale si è limitata a depositare - peraltro tardivamente rispetto ai termini previsti dalle norme sopra indicate - memorie illustrative che non risultano notificate all'Agente della riscossione. Pertanto, in assenza di motivi, ritualmente proposti nel corso del giudizio di primo grado, afferenti alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, la regolarità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi pienamente provata".

6.2 Da tale premessa, il giudice del gravame ha coerentemente dedotto l'inammissibilità dei motivi di appello circa la notifica dell'avviso di accertamento, "poichè le rispettive doglianze sono precluse dalla definitività della stessa cartella di pagamento", di cui lo stesso ha contestualmente accertato la regolarità della notifica.

6.3 Ciò in quanto i vizi dell'avviso di accertamento, che la contribuente assume non esserle stato notificato, potevano essere fatti valere soltanto con l'impugnazione della correlativa cartella di pagamento, conseguendone altrimenti la definitività dell'atto presupposto.

6.4 Peraltro, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 26 , comma 1, parte 2, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235 ; Cass., Sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902 ; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2019, n. 16556 ; Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23531 ; Sez. 6-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3, 21 giugno 2023, n. 17841 ; Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2023, n. 29552).

6.5 Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l'agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all'originale ai sensi dell' art. 2719 c.c., la prova della notificazione

delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece, l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell' art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6- 3, 11 ottobre 2017 n. 23902 ; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2020, n. 23426).

6.6 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c.; in particolare, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2, 30 dicembre 2009, n. 28096 ; Cass. Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 14416 ; Cass., Sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775 , la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12730 , con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).

6.7 Quindi, perchè possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.

6.8 Nella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali delle cartelle di pagamento; peraltro, la contribuente non ha assolto all'onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata

indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva, secondo l'accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione degli originali della relata di notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa era sufficiente comprovare la notifica della cartella di pagamento.

6.9 Per cui, si deve ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 19 , comma 3, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937 ; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310 ; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150 ; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641 ; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818 ; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610 ; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847 ; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252 ; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073).

6.10 In definitiva, i vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò, deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella di pagamento il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata.

6.11 Ne discende che al contribuente è preclusa l'impugnazione della successiva cartella di pagamento per far valere vizi dell'avviso di accertamento, secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.

6.12 Quanto, poi, ai motivi di appello circa la notifica dell'intimazione di pagamento, va ribadito che il vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicchè questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11137 ; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell' art. 1334 c.c. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 654 ; Cass.,

Sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374 ; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18480 ; Cass., Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21071 ; Cass., Sez. 3, 29 settembre 2021, n. 26310 ; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2022, n. 22286 ; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria - e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta- per l'esercizio del potere impositivo).

6.13 Per cui, conformandosi a tale principio, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che "tutte le doglianze della contribuente riguardanti esclusivamente l'irregolarità, la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata risultano del tutto inconcludenti".

7. Da ultimo, il settimo motivo è infondato.

7.1 Secondo la trascrizione fattane nel ricorso introduttivo, nel rispetto del canone dell'autosufficienza, l'intimazione di pagamento aveva il seguente contenuto: "Gentile Contribuente, il giorno 26/05/2011 Le abbiamo notificato la cartella di pagamento n. (Omissis) nonchè successivamente gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ove necessari ex lege. A tutt'oggi non risulta pagato l'importo di Euro 18.221,49. La invitiamo a pagare entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. La avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata. Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma dell'importo non pagato della cartella pari a Euro 15.487,88; del compenso di riscossione e delle altre spese che al 08/04/2013 sono di Euro 1.504,05; degli interessi di mora che al 08/04/2013 sono di Euro 1.229,56";

7.2 ora, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 50 , commi 2 e 3, prevede che: "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica"; il modello dell'intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con D.M. 28 giugno 1999 .

7.3 Secondo questa Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , art. 50 , commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicchè non occorre (anche in forza della L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 21-octies , comma 2) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689 ; Cass., Sez. 5, 24

gennaio 2019, n. 1961 ; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909 ; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504 ; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140 ; Cass., Sez. 6-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6209 ; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689 ; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n. 5546).

7.4 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che - sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l'intimazione di pagamento - hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7 e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , art. 3 ; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281).

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'inammissibilità del terzo motivo e l'infondatezza dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Ines Termini da Ravanusa (AG), per dichiarato anticipo; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Documenti citati



Elenco Atti Normativi citati

Codice procedura civile del 30/01/1941

Codice di procedura civile.

Articolo 85

Art. 85. Revoca e rinuncia alla procura.

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Articolo 112

Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Articolo 148

Art. 148. Relazione di notificazione.

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Articolo 156

Art. 156. Rilevanza della nullità

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Articolo 276

Art. 276. Deliberazione.

- In vigore dal 30 gennaio 1941

Articolo 360

Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)

- In vigore dal 18 ottobre 2022

Articolo 378

Art. 378. Deposito di memorie.(1)

- In vigore dal 18 ottobre 2022

Articolo 384

Art. 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.

- In vigore dal 26 novembre 2024

Codice civile del 16/03/1942

Approvazione del testo del codice civile

Articolo 112

Rifiuto della celebrazione.

- In vigore dal 19 aprile 1942

Articolo 156

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.(1)

- In vigore dal 18 ottobre 2022

Articolo 1334

Efficacia degli atti unilaterali.

- In vigore dal 19 aprile 1942

Articolo 1335

Presunzione di conoscenza.

- In vigore dal 19 aprile 1942

Articolo 2697

Onere della prova.

- In vigore dal 19 aprile 1942

Articolo 2719

Copie fotografiche di scrittura.

- In vigore dal 19 aprile 1942

Legge del 23/07/2021 n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute

e i servizi territoriali.

Legge del 28/06/2019 n. 58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Legge del 01/12/2016 n. 225

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Articolo 1

Art. 1 Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

- In vigore dal 14 maggio 2025

Legge del 10/11/2014 n. 162

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Legge del 02/12/2005 n. 248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Legge del 27/07/2000 n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 7

Chiarezza e motivazione degli atti

- In vigore dal 18 gennaio 2024

Decreto legislativo del 30/07/1999 n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (N.D.R.: "V. D.P.C. 10 aprile 2001, in G.U. 1/5/2001 n. 104")

Articolo 62

Agenzia delle entrate.

- In vigore dal 1 gennaio 2022

Decreto legislativo del 13/04/1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337. (N.D.R.: Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del presente decreto i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1 dell'art. 208 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115, entrato in vigore il 1 luglio 2002.)

Articolo 39

Chiamata in causa dell'ente creditore

- In vigore dal 1 luglio 1999

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 24

Produzione di documenti e motivi aggiunti.

- In vigore dal 15 gennaio 1993 al 1 gennaio 2027

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Articolo 12

Formazione e contenuto dei ruoli. (N.D.R.: Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001 - Vedi art. 8, comma 3, DLG 26 gennaio 2001 n. 32).

- In vigore dal 8 agosto 2024

Articolo 25

Cartella di pagamento

(N.D.R.: Ai sensi dell'art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n.31, ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Con sentenza n.280 del 15 luglio 2005 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.)

- In vigore dal 22 ottobre 2015

Articolo 26

Notificazione della cartella di pagamento.

- In vigore dal 22 febbraio 2024

Articolo 100

Versamento in tesoreria ed iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

- In vigore dal 20 gennaio 1977 - con effetto dal 6 marzo 1976

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Codice procedura civile - Articolo 360-com1

Decreto-legge del 22/10/2016 - Articolo 1-com8

Decreto del Presidente della Repubblica del 2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater

Decreto legislativo del 31/12/1992 n° 546 - Articolo 19-com1

Decreto legislativo del 31/12/1992 n° 546 - Articolo 11-com2

Decreto legislativo del 31/12/1992 n° 546 - Articolo 24-com2

Decreto legislativo del 31/12/1992 n° 546 - Articolo 19-com3

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n° 602 - Articolo 26-com1

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n° 602 - Articolo 50-com2

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n° 602 - Articolo 26-com5

Legge del 07/10/1969 n° 742

Regio decreto del 30/10/1933 n° 1611

Regio decreto del 30/10/1933 n° 1611 - Articolo 43-com4

Regio decreto del 30/10/1933 n° 1611 - Articolo 43

Elenco Giurisprudenze citate

Sentenza del 14/07/2022 n. 22281 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Sentenza del 24/04/2015 n. 8374 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Sentenza del 02/07/2014 n. 15051 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Sentenza del 26/03/2014 n. 7056 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Sentenza del 15/01/2014 n. 654 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Sentenza del 06/09/2004 n. 17937 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Elenco Giurisprudenza citate non presenti in banca dati

Sentenza del 19/11/2019 n° 30008 - Corte di Cassazione

Sentenza del 09/11/2018 n° 28689 - Corte di Cassazione

Sentenza del 24/08/2018 n° 21071 - Corte di Cassazione

Sentenza del 13/04/2017 n° 9637 - Corte di Cassazione

Sentenza del 21/06/2016 n° 12730 - Corte di Cassazione

Sentenza del 27/11/2015 n° 24235 - Corte di Cassazione

Sentenza del 11/03/2015 n° 4818 - Corte di Cassazione

Sentenza del 29/07/2011 n° 16641 - Corte di Cassazione

Sentenza del 16/06/2006 n° 13916 - Corte di Cassazione

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza